

DELIBERAZIONE 24 APRILE 2018
271/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ML.CO. S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1016^a riunione del 24 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante "Testo Integrato Misura Elettrica", relativo al periodo di regolazione 2016 -2019 (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 7693 del 5 marzo 2018, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 14 maggio 2017 (prot. Autorità 17677 del 17 maggio 2017), M.I.CO. S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la mancata comunicazione, al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. (di seguito: GSE), delle rettifiche delle misure dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dai propri impianti eolici (individuati dai codici FER 006321, 003205, 005783, 006493 e 006495);
2. con nota del 18 maggio 2017 (prot. Autorità 17932), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 23 maggio 2017 (prot. Autorità 18483 del 24 maggio 2017), il gestore ha comunicato al reclamante di aver riscontrato che la misura del mese di marzo 2017, relativa all’impianto FER006321, “*era in attesa di validazione*” a causa di “*un’anomalia dei nostri sistemi informatici*”; il gestore, quindi, affermava di aver provveduto, in pari data, alla validazione della suddetta misura e alla trasmissione al GSE;
4. con nota dell’8 giugno 2017 (prot. Autorità 20008), l’Autorità ha chiesto al reclamante se le azioni riferite dal gestore, con la propria nota del 23 maggio 2017, fossero “*tali da soddisfare le pretese azionate con il reclamo ...al fine di una eventuale archiviazione del procedimento di trattazione del reclamo*”;
5. con nota del 12 giugno 2017 (prot. Autorità 20438 del 13 giugno 2017), il reclamante ha comunicato all’Autorità di ritenere non ancora soddisfatte le proprie pretese in ordine alla validazione delle misure dell’energia elettrica prodotta dagli impianti 006321, 006493 e 006495; con la medesima nota, il reclamante ha richiesto un’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
6. con nota del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21531 del 22 giugno 2017), il gestore ha presentato la propria memoria in relazione al reclamo;
7. con nota del 22 giugno 2017 (prot. Autorità 21590), l’Autorità ha richiesto al gestore e al GSE alcune informazioni e, in particolare, rispettivamente “*di chiarire le ragioni per cui l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto FER006395 nel mese di aprile 2017 risulta maggiore dell’energia elettrica prodotta dallo stesso impianto nel medesimo mese*” nonché “*di evidenziare le ragioni della mancata validazione delle misure*” oggetto di reclamo;
8. con nota del 28 giugno 2017 (prot. Autorità 22560 del 3 luglio 2017), e-distribuzione ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;

9. con nota del 3 luglio 2017 (prot. Autorità 22859 del 5 luglio 2017), il GSE ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
10. con nota del 10 luglio 2017 (prot. Autorità 23482 dell’11 luglio 2017), il reclamante ha presentato alcune repliche alle note di e-distribuzione e del GSE;
11. con nota del 11 luglio 2017 (prot. Autorità 23514), l’Autorità ha richiesto al gestore e al GSE ulteriori informazioni e, in particolare, a e-distribuzione di *“a) produrre copia, su supporto informatico (file .csv), delle curve di carico dell’energia elettrica prodotta nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2017, dagli impianti eolici identificati dai codici FER006321, FER006393 e FER006395; b) trasmettere, se disponibili, eventuali registrazioni della tensione di rete nel/i nodo/i a cui risultano connessi i predetti impianti eolici, con riferimento al periodo gennaio-maggio 2017”* e al GSE *“di evidenziare se, nel corso del 2016, erano stati riscontrati, per i suddetti impianti eolici, altri casi di energia oraria “fuori picco” di oltre il 5% e, in caso di risposta affermativa, indicare il valore del “fuori picco” e il mese, il giorno e l’ora in cui si era presentato.”*;
12. con note del 21 luglio 2017 (prot. Autorità 25113 e 25117 del 26 luglio 2017), rispettivamente il GSE ed e-distribuzione hanno risposto alla seconda richiesta di informazioni dell’Autorità;
13. con nota del 15 settembre 2017 (prot. Autorità 29886), l’Autorità ha convocato le parti all’audizione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, tenutasi in data 21 settembre 2017;
14. con nota del 23 febbraio 2018 (prot. Autorità 6944 del 28 febbraio 2018), il gestore ha ulteriormente replicato a due note ricevute dal reclamante in data 4 gennaio 2018 e 25 gennaio 2018;
15. in data 29 marzo 2018, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

16. Ai fini della trattazione del presente reclamo, rilevano le disposizioni dell’Autorità in materia di misura dell’energia elettrica, prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione, contenute nel TIME;
17. rileva, in particolare, l’obbligo posto in capo al gestore di rete di invio al GSE delle misure dell’energia elettrica prodotta e/o immessa in rete dagli impianti di produzione incentivati, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del TIME.

QUADRO FATTUALE:

18. Il reclamante è titolare dei seguenti impianti eolici:
 - a) FER 003205, ubicato nel comune di Acquaviva Platani (CL) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E976353471;

- b) FER 005783, ubicato nel comune di Licata (AG) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E976092490;
 - c) FER 006321, ubicato nel comune di Licata (AG) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E976424395;
 - d) FER 006493, ubicato nel comune di Gangi (PA) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E976247515;
 - e) FER 006495, ubicato nel comune di Gangi (PA) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E975992128;
19. tutti i suddetti impianti risultano censiti sul sistema GAUDÌ con potenza attiva nominale pari a 59,9 kW ed hanno diritto a percepire dal GSE gli incentivi sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
 20. il GSE eroga i predetti incentivi in base alle misure dell'energia elettrica prodotta e alle misure dell'energia elettrica immessa in rete, comunicate dal gestore di rete competente, nella fattispecie e-distribuzione; indi il GSE sottopone le misure ricevute dal gestore ad un processo di "validazione", il cui eventuale esito negativo comporta la mancata erogazione degli incentivi;
 21. a partire dal 2015 e, in seguito, con note del 28 novembre 2016 e del 13 dicembre 2016, il reclamante segnalava al gestore e al GSE che, a causa della mancata conferma delle misure, non aveva ricevuto gli incentivi spettanti a valere sulla produzione dei propri impianti eolici indicati al precedente punto 18;
 22. risultava, in particolare, che il GSE bloccasse i pagamenti degli incentivi per tutti i mesi in cui il gestore comunicava uno o più valori orari di energia prodotta, non compatibili con la potenza nominale dell'impianto eolico (c.d. fuori picco);
 23. seguiva uno scambio di corrispondenza tra le tre parti, nel corso del quale il reclamante trasmetteva al GSE una nota tecnica, datata 20 maggio 2015, con cui il costruttore dei propri aerogeneratori (Northern Power Systems) dichiarava che la turbina eolica di potenza nominale pari a 59,9 kW, poteva occasionalmente far registrare, in particolari situazioni di vento, temperatura ambiente, temperatura delle apparecchiature e tensione di rete, potenze orarie superiori sino al 14%-15% rispetto al valore della potenza nominale;
 24. con nota del 22 dicembre 2016, il GSE comunicava al reclamante che "alla luce delle evidenze tecniche da Voi rappresentate mediante l'ultima comunicazione che si riscontra, i dati di misurazione sono stati positivamente convalidati e la scrivente Società provvederà, pertanto, al riconoscimento di quanto dovuto";
 25. con nota del 19 gennaio 2017, il gestore comunicava al reclamante di aver provveduto a rettificare e inviare al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti FER 006321, FER 006493 e FER 006495 con riferimento ad alcuni mesi del 2015 e del 2016;
 26. in seguito, il reclamante riscontrava il medesimo problema di blocco degli incentivi per mancata conferma delle misure con riferimento ad altri mesi del 2016 e del 2017, indicati nelle note del 13 dicembre 2016 e del 12 giugno 2017.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

27. Il reclamante ritiene che la sospensione dei pagamenti degli incentivi, da parte del GSE, sia dovuta alla mancata rettifica ed al conseguente mancato invio delle misure al GSE, da parte del gestore;
28. il reclamante inizialmente rilevava, alla data del reclamo, mancati pagamenti degli incentivi, dal maggio 2015, con riferimento ai cinque impianti di cui al precedente punto 18;
29. nel corso del presente procedimento, con propria nota del 12 giugno 2017, il reclamante circoscriveva l'oggetto del reclamo ai soli impianti FER 006321, FER 006493 e FER 006495 e, segnatamente:
 - a) alle misure relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 per l'impianto FER 006321;
 - b) alle misure relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 per l'impianto FER 006493;
 - c) alle misure relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017 per l'impianto FER 006495;
30. inoltre, il reclamante ha contestato i motivi addotti dal GSE, con propria nota del 3 luglio 2017, in relazione alla mancata erogazione degli incentivi "in quanto il profilo orario risulta incongruente con le caratteristiche tecniche dell'impianto, presentando valori orari superiori alla potenza dell'impianto". Al riguardo, infatti, il reclamante richiama la nota tecnica del 20 maggio 2015, con cui il costruttore degli aerogeneratori Northern Power Systems attesta che la potenza nominale dei propri impianti (pari a 59,9 kW) può essere temporaneamente superata fino al 15% in funzione delle condizioni del vento, della temperatura ambiente e delle apparecchiature, nonché delle fluttuazioni della tensione di rete;
31. con riferimento a quest'ultimo aspetto, il reclamante evidenzia il grave danno economico arrecato dalla mancata erogazione di diverse mensilità degli incentivi e si dichiara disposto a rinunciare all'incentivo a valere sulla quota di energia elettrica eccedente la potenza di 59,9 kW pur di superare la situazione gravemente penalizzante sopra rappresentata.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

32. Il gestore ha dichiarato, nella propria memoria del 20 giugno 2017, di aver provveduto, in data 23 maggio 2017, ad inviare al GSE la conferma delle misure non valide relative:
 - a) ai mesi da gennaio ad aprile 2017 per l'impianto FER 006321;
 - b) ai mesi da gennaio ad aprile 2017 per l'impianto FER 006493;
 - c) ai mesi di gennaio, febbraio ed aprile 2017 per l'impianto FER 006495;
33. nel prosieguo dell'istruttoria, il gestore ha poi confermato di aver acquisito regolarmente le misure di energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione, oggetto del reclamo, attraverso i propri sistemi di tele-lettura, tanto

- che nel mese di dicembre 2017, dette misure, risultavano confermate sul portale del GSE;
34. il gestore ha, altresì, evidenziato che le misure di energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti eolici del reclamante “risultano spesso bloccate dal GSE a causa del sistematico supero della potenza nominale degli stessi”;
 35. il gestore, pertanto, ritiene di non avere alcuna responsabilità in relazione alla mancata conferma delle misure da parte del GSE.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

36. Ai fini della corretta valutazione del reclamo, occorre preliminarmente specificare che il GSE sottopone le misure di energia elettrica ricevute dal gestore di rete ad una verifica di congruità (c.d. “validazione” delle misure) e, qualora tale verifica abbia esito negativo, il GSE sospende l’erogazione degli incentivi con riferimento al mese in cui ha rilevato l’incongruità delle misure;
37. ciò premesso, la mancata erogazione degli incentivi, da parte del GSE, può dipendere:
 - a) dal mancato o errato invio delle misure dal parte del gestore di rete;
 - b) dalla mancata conferma delle misure da parte del GSE;
38. con riferimento alla controversia oggetto del presente reclamo, è stato accertato che il gestore di rete ha inviato le misure corrette al GSE, il quale, con propria nota del 3 luglio 2017, ha dichiarato che:
 - a) per l’impianto FER 006321, “le misure da gennaio 2017 a maggio 2017 sono sospese in quanto il profilo orario risulta incongruente con le caratteristiche tecniche dell’impianto, presentando valori orari superiori alla potenza dell’impianto anche di oltre il 20%”;
 - b) per l’impianto FER 006495, “le misure da gennaio 2017 a maggio 2017 risultano sospese in quanto il profilo orario risulta incongruente con le caratteristiche tecniche dell’impianto, presentando valori orari superiori alla potenza dell’impianto anche di oltre il 18%”;
 - c) per l’impianto FER 006493, “le misure da gennaio 2017 a maggio 2017 sono sospese in quanto il profilo orario risulta incongruente con le caratteristiche tecniche dell’impianto, presentando valori orari superiori alla potenza dell’impianto anche di oltre il 15%”;
39. appare evidente, dunque, che la responsabilità della mancata erogazione degli incentivi non sia imputabile ad un inadempimento del gestore, bensì alla mancata conferma, da parte del GSE, dei dati di misura inviati dal gestore;
40. tanto appurato, esula tuttavia dal potere giurisdizionale conferito dalla legge all’Autorità adottare, nell’ambito del presente procedimento, prescrizioni nei confronti del GSE, non essendo l’Autorità competente in relazione all’attività di conferma, da parte del GSE, dei dati di misura dell’energia elettrica trasmessi dal gestore di rete, ai sensi dell’art. 24 del TIME.
41. In conclusione, stanti le motivazioni che precedono, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dal reclamante nei confronti del gestore

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da MI.CO. S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni